Corte d'Appello di Bari

Terza Sezione Civile

Il Presidente di Sezione
ha adottato le seguenti disposizioni per il "Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza", ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., udienza del

2 dicembre 2026

L'udienza è sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
Per agevolare il lavoro della Cancelleria, le suddette note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. dovranno essere depositate utilizzando l'evento "DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO", recando la dicitura "NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127-TER C.P.C.".

Il Presidente assegna termine perentorio sino alle ore 09,00 della data di udienza indicata in intestazione per il deposito delle note (la fissazione dell'orario è necessaria per consentire al collegio di provvedere nella data di udienza).
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il Presidente provvederà sulla opposizione nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, disporrà in conformità.
La Corte provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Rito locativo:
Le cause di prima udienza cui si applica il rito locativo (locazioni, agrarie, ecc.) seguiranno la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con facoltà di ciascuna parte di chiedere entro 5 giorni dalla comunicazione la trattazione in presenza. Salva motivata richiesta di parte, seguiranno la trattazione scritta anche le udienze di discussione e lettura del dispositivo, quest'ultima sostituita dal deposito telematico dello stesso (vedi punto n. 3).
Rito Cartabia:
Le cause per le quali è stata fissata la discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.,
saranno trattate con rito cartolare, atteso che le garanzie difensive delle parti sono state salvaguardate mediante concessione dei termini per il deposito di note difensive scritte a ritroso, salvo che almeno una di esse non richieda lo svolgimento dell'udienza in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto.
Se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, la Corte assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza. Se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, la Corte ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo.
Avvisa le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.
Tanto premesso, dispone
1. che l'udienza collegiale fissata per il giorno sopra indicato si svolga mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, nei termini sopra indicati;
2. che i Consulenti tecnici di ufficio già nominati, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, accettino l'incarico e prestino giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico;
3. **sono fissate in presenza le seguenti cause: ========;**

invita

i difensori delle parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, in allegato alle note scritte ovvero dopo il passaggio della causa in

decisione, copie informatiche degli atti di parte, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;

avverte

le parti che

1) previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, sarà adottato il provvedimento con il quale la Corte decide sulle istanze, eccezioni e richieste delle parti, assumendo i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento, ovvero trattenendo la causa per la decisione, con indicazione del relatore; in caso di giuramento del c.t.u., il collegio, preso atto del deposito della dichiarazione del c.t.u., assegnerà i termini di cui all'art. 192, 3° comma c.p.c. e fisserà l'udienza per il proseguo della causa;
2) le cause fissate per la "discussione" con il rito locativo saranno riservate dal collegio e –solo ove non sia possibile procedere contestualmente alla lettura del dispositivo mediante deposito dello stesso con modalità telematiche- sarà fissata altra udienza per tale adempimento; il deposito del dispositivo terrà luogo anche della lettura del dispositivo in udienza;
3) il provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria ai difensori delle parti;
4) dalla data della comunicazione ai difensori del provvedimento reso fuori udienza decorreranno per le parti i termini per il deposito delle comparse e delle eventuali repliche, nonché per la redazione del provvedimento da parte del Giudice, qualora il rito non richieda il deposito di scritti difensivi o le parti ne siano dispensate;
5) in ogni caso, le cause fissate per la precisazione delle conclusioni saranno riservate per la decisione in numero compatibile con i carichi di ruolo dei singoli consiglieri e con la presumibile durata della permanenza in servizio dei consiglieri medesimi, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dal programma di gestione;

manda

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento nel rispetto del termine di trenta giorni prima dell'udienza e per l'inserimento nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.", nonché per l'affissione del presente provvedimento nei locali della Cancelleria e all'esterno dell'Aula d'Udienza, ed altresì per la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, di Trani e di Foggia e la pubblicazione sul sito web della Corte.
Si comunichi al Signor Primo Presidente.
Bari, 29 ottobre 2026

Il Presidente della Sezione
Salvatore GRILLO

SALVATORE
GRILLO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
29.10.2026
11:09:53
GMT+02:00